

Corso di formazione e aggiornamento per gestori della crisi da sovraindebitamento

Il ruolo dell'Advisor per il successo delle Procedure di composizione delle crisi da Sovraindebitamento

Marco Carbone

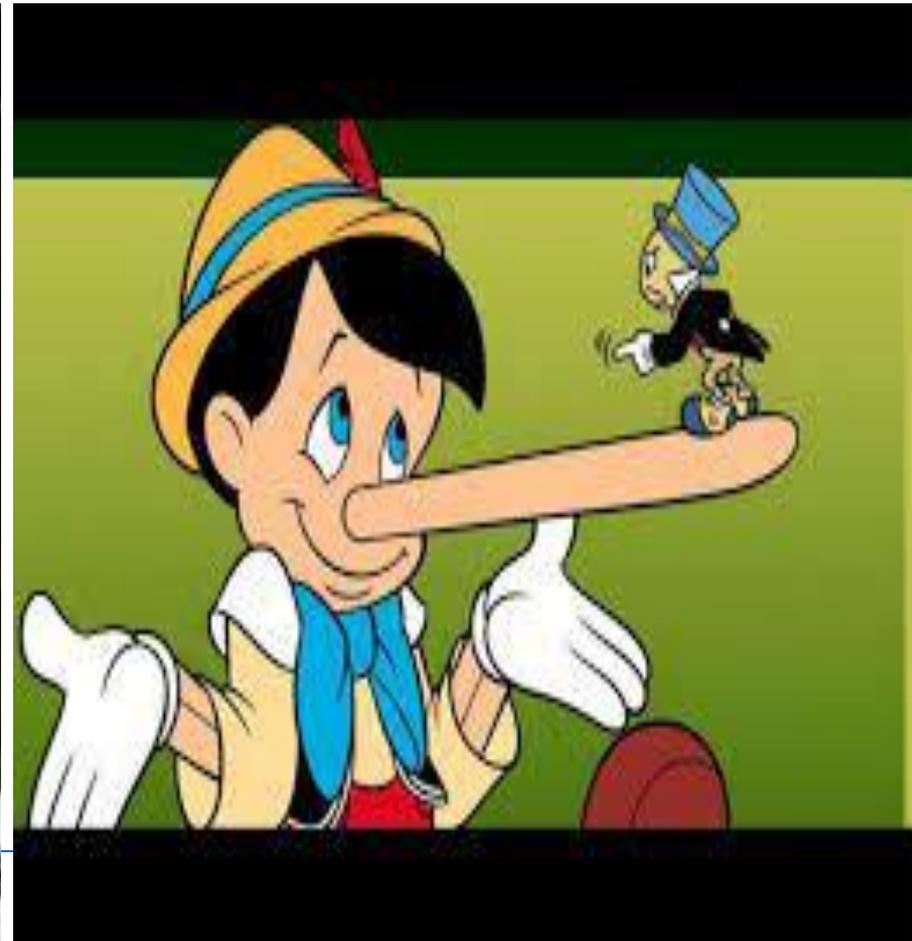
Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

14 luglio 2022

I PRE REQUISITI DELL'ADVISOR

- **normativa, dottrina, giurisprudenza**
- **educazione, deontologia, empatia**
- **debitore**
- **gestore e OCC**
- **giudice**

IL DEBITORE



Il debitore attivo

Soggetto che ha avuto facilità di accesso al credito non proporzionati alle proprie capacità patrimoniali e che:

- gestisce non correttamente il proprio reddito
- ha una propensione esagerata al consumo rispetto alle proprie capacità patrimoniali
- sovrastima le proprie/altri risorse presenti e future
- sottostima gli oneri da sostenere per i rimborsi

Il debitore passivo

L'indebitamento è legato a fattori esterni imprevedibili non dipendenti dalla sua volontà, quali:

- fattori traumatici
- fattori congiunturali

(abbassamento del salario, precarizzazione del lavoro, cassa integrazione, lavoro interinale, perdita del lavoro, separazione, divorzio, malattia)

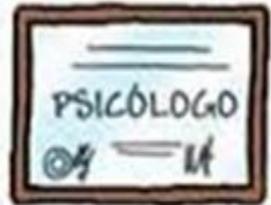
Il debitore insolvente

Soggetto che pone in essere atti volontari ed intenzionali, ergo dolosi, ricorrendo in maniera fraudolenta al credito, con la premeditata e deliberata intenzione di non rispettare i propri impegni

I doveri del debitore nel Codice della Crisi (art. 4)

- comportarsi secondo buona fede e correttezza
- illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente
- gestire il patrimonio durante la Procedura nell'interesse prioritario dei creditori

IL CONSULENTE DEL SOVRAINDEBITATO



Le varie opzioni per il cliente sovraindebitato

RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE art. 67 (ex Piano Consumatore):
debitore consumatore propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, dove indica al Giudice tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento

CONCORDATO MINORE art. 74 (ex Accordo Composizione della Crisi):

- non consumatore presenta un piano ai creditori che gli consenta di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale
- debitore consumatore, che apporta risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei crediti, presenta un piano per ristrutturare il proprio debito

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO art. 268 (ex Liq.ne dei beni):
il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per la soddisfazione, anche parziale, dei creditori

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE art. 283:

debitore persona fisica, meritevole attesa l'assenza di atti in frode, la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura

Obiettivi del debitore/advisor: fresh start

Esdebitazione Ristrutturazione debiti del consumatore e Concordato minore: di diritto

Esdebitazione Liquidazione controllata (anche per le Società):

1. assenza di sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode
2. condizioni ex art. 280: no condanna per bancarotta fraudolenta o delitti vs impresa – se in corso procedimento occorre attendere l'esito – no distrazione attivo o passività insussistenti, difficoltà ricostruzione patrimonio e affari, ricorso abusivo al credito, ostacoli svolgimento procedura, no beneficio altra esdebitazione 5 anni ante, no esdebitazione già per 2 volte)

Debiti esclusi dall'Esdebitazione:

1. obblighi di mantenimento e alimentari;
2. da risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessori a debiti estinti;

No accesso alle Procedure di Composizione della crisi

Ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- già esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda
- già beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte
- sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Concordato minore:

- già esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda
- già beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte
- atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Liquidazione controllata: no condizioni soggettive ostative

NON meritevolezza del Debitore

Ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

ha determinato la situazione di sovraindebitamento con:

- colpa grave (straordinaria e inescusabile imprudenza - assenza di elementare diligenza)
- malafede (consapevolezza di ledere i diritti altrui)
- frode (abuso altrui fiducia, comportamento finalizzato a cagionare un danno a terzi)

Concordato minore:

ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Liquidazione controllata del sovraindebitato: nessun requisito

L'ATTIVITA' DEL CONSULENTE DEL SOVRAINDEBITATO

1. chiede al debitore: cosa si aspetta, cosa teme, perché si è indebitato
2. verifica no fallibilità, residenza, non ricorso a Procedure nei 5 ante
3. fa «confessare» il debitore per individuazione attivo e passivo reale
4. quantifica al debitore i costi della Procedura: Advisor e OCC
5. esamina/studia il regolamento dell'OCC
6. verifica esistenza di eventuali linee guida del Tribunale
7. circolarizza debiti e crediti
8. esamina e verifica in dettaglio i debiti (importi, garanzie, privilegi, interessi)
9. esamina contenzioso civile/fiscale e ricostruisce la posizione fiscale
10. esamina gli atti di disposizione del debitore nei 5 anni precedenti

L'ATTIVITA' DEL CONSULENTE DEL SOVRAINDEBITATO

11. verifica spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia
12. analizza cause indebitamento e diligenza ad assumere le obbligazioni
13. individua le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni
14. individua il periodo di insorgenza dell'insolvenza
15. verifica l'ipotesi di liquidazione beni e la convenienza alternativa
16. se il piano prevede vendite/cessioni: stimatori, pubblicità, procedure
17. analizza la solvibilità degli eventuali garanti
18. elabora il piano ed il progetto di distribuzione somme ai creditori

L'ATTIVITA' DEL CONSULENTE DEL SOVRAINDEBITATO

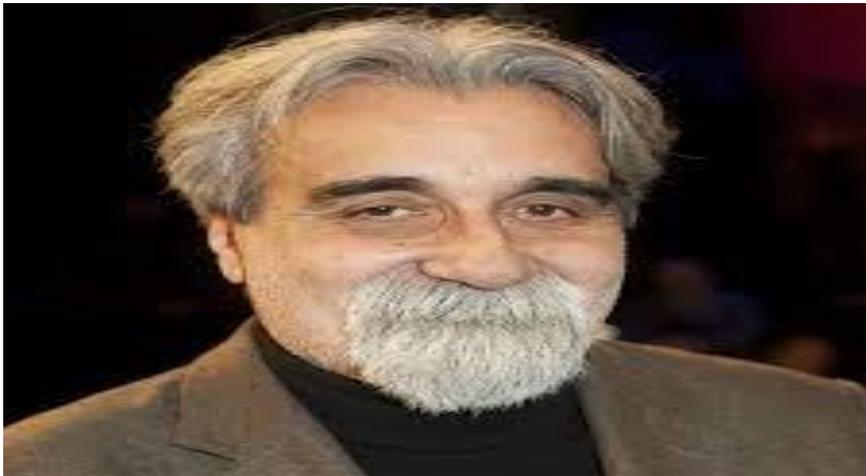
19. predispone gli allegati «aggiornati» del piano:

- Visure: immobiliari, Pra, protesti, CCIAA, procedure esecutive
- Elenco creditori con indirizzi/email/pec/telefoni
- Elenco mutui e finanziamenti e relativi contratti
- Certificazione regolarità fiscale e previdenziale (DURF e DURC)
- Certificazione debito fiscale e previdenziale
- Dichiarazioni fiscali ultimi 3 anni, buste paga, modello ISEE
- Certificati: stato famiglia, matrimonio, residenza, carichi pendenti
- Spese familiari: utenze, locazioni, etc
- Perizie, valutazioni, quotazioni attivo

20. assiste il debitore per tutta la durata della Procedura (OCC e Trib.)

21. assicura al debitore: disponibilità, spirito di iniziativa, varie opzioni

IL GESTORE DELLA CRISI



Relazione attestativa del gestore nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

- indicazione cause indebitamento (ricostruzione storica ed evento shock)
- diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
- ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte
- indicazione presunta dei costi della Procedura
- verifica merito creditizio (ricognizione puntuale e cronologica, esame documentazione inviata per richiesta finanziamento, ragionevoli prospettive di adempimento delle obbligazioni, caso per caso, in base a reddito storico e prospettico e delle spese di mantenimento familiare)
- completezza e attendibilità documentazione a corredo della domanda (slide successiva)

completezza e attendibilità degli allegati alla domanda

- elenco creditori: somme dovute e cause di prelazione;
- consistenza e composizione del patrimonio;
- atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- entrate del debitore e del suo nucleo familiare: stipendi, pensioni
- spese necessarie per il mantenimento della famiglia.

Contenuto del piano nel concordato minore

Il piano deve:

- indicare scadenze e modalità pagamento dei creditori (anche se in classi);
- indicare le eventuali garanzie rilasciate;
- indicare l'eventuale liquidazione dei beni;
- prevedere per il consumatore l'apporto di risorse esterne che aumentino sensibilmente il soddisfo a favore dei creditori;
- prevedere il pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati, purché in misura non inferiore a quella realizzabile nell'ipotesi liquidatoria;
- prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma (anche con cessione di crediti futuri);
- se ci sono garanti, il piano deve essere sottoscritto anche da loro.

Relazione attestativa del gestore nel concordato minore

- indicazione cause indebitamento (ricostruzione storica ed evento shock)
- diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
- ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte
- eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
- convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
- convenienza piano rispetto alla liquidazione per soddisfo amministrazione finanziaria o enti gestori previdenza e assistenza (ai fini del voto)
- percentuale, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori
- criteri adottati nella formazione delle classi, se previste nella proposta
- verifica merito creditizio
- indicazione presunta dei costi della Procedura
- completezza e attendibilità documentazione a corredo della domanda

completezza e attendibilità degli allegati alla domanda

- bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni irap e dichiarazioni iva degli ultimi 3 anni;
- relazione aggiornata su situazione economica/patrimoniale/finanziaria;
- elenco creditori: somme dovute e cause di prelazione (e indirizzi pec);
- atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (mutui, transazioni, compromessi, alienazioni beni immobili e partecipazioni, concessioni ipoteche/pegno, fideiussioni, rinunzie alle liti, cancellazioni ipoteche, accettazioni eredità e donazioni, etc);
- documentazione stipendi/pensioni/altre entrate famiglia;
- spese necessarie al mantenimento della famiglia

Liquidazione controllata del debitore sovraindebitato

Il debitore non fa proposte ai creditori ma mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei debiti, ad eccezione di:

- beni e crediti impignorabili;
- crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
- frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
- beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti;
- stipendi, salari e pensioni nei limiti di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

La relazione del Gestore (futuro liquidatore) espone valutazioni in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore

IL GIUDICE



MASSIMARIO DELLE MANCATE OMOLOGHE

- il proposto piano risulta affetto da plurime carenze ed incongruenze che ne precludono l'omologazione;
- il ricorrente ha omesso di fornire l'elenco completo dei creditori con l'indicazione delle cause di prelazione e l'elenco dei beni di sua proprietà;
- il giudizio di fattibilità appare astratto e carente nelle motivazioni;
- mancata prova documentale spese improvvise e imprevedibili sostenute;
- assenza elementi informativi sulla capacità finanziaria dei garanti, mezzi finanziari con cui il garante farà fronte ai debiti del consumatore e mancata sottoscrizione del piano da parte degli stessi;
- assenza indicazioni su diligenza del debitore nel contrarre il debito;
- carenza informativa riguardo al momento genetico delle obbligazioni che non consente di verificare se il ricorrente abbia contratto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- assenza di adeguato giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni del debitore.

LE CINQUE REGOLE DEL MAESTRO ENNIO MORRICONE

1. Credere in ciò che si fa
2. Fare bene il proprio lavoro
3. Non essere mai banale
4. Rispettare tutti
5. Praticare l'umiltà



Riferimenti

Marco Carbone

Referente dell'OCC dell'ODCEC di Roma

E-mail: studiomarcocarbone@libero.it